

## Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020 n. 9 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

## SI DISPONE

1.L'interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria;

2.L'obbligo per tutto il personale in servizio negli ospedali di attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per droplets e per via respiratoria, previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e, nello specifico, l'obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche quando il personale è impegnato nell'assistenza a pazienti con sintomatologia respiratoria ed a utilizzare anche tutte le precauzioni aggiuntive per la trasmissione per via aerea per i casi sospetti;

3.La limitazione dell'attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, nella misura che permetta la più ampia messa a disposizione di personale al fine di garantire la gestione dell'emergenza, secondo le indicazioni della direzione aziendale e che permetta la più ampia messa a disposizione di posti letto, in particolare, di letti tecnologici per pazienti complessi, che necessitano di monitoraggio dei parametri vitali, supporto respiratorio forzato ed invasivo e consenta di non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze

Nello specifico, devono essere sospese, fino a nuova indicazione, a partire da mercoledì 11 marzo:

– tutta l'attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici e tutti quelli in classe A ovvero non rinviabile a giudizio motivato del clinico; rimane inalterata l'attività chirurgica urgente, salvavita e traumatologica.

– tutta l'attività ambulatoriale, ad eccezione delle visite in priorità B oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento.

Per le visite di follow up e di controllo programmato si consiglia il personale medico, coadiuvato da altro personale sanitario, di contattare telefonicamente o in altro modo i pazienti che potranno essere gestiti per quanto appropriato attraverso questa modalità o essere rinviati ad altra data.

Ai MMG, PLS e specialisti si raccomanda di prescrivere esami di laboratorio solo se strettamente necessari. L'effettuazione dell'attività di prelievo deve essere allocata,

per quanto possibile, nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzata su prenotazione con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno un metro).

Le indicazioni, relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il SSR

4) la rimodulazione all'interno del dipartimento di Prevenzione delle attività programmate al fine di ricondurre le risorse umane nella gestione dell'emergenza

5) la sospensione delle attività di gruppo nelle aree materno infantili dei distretti.

Palmanova, 10 marzo 2020